

EMENDAMENTO ALL'ART.9, COMMA 6, DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. 1082

All'art. 9 eliminare il comma 6.

RELAZIONE

L'attuale formulazione della norma, così come licenziata dalla Camera dei deputati, risulta assolutamente illogica e contraddittoria in quanto interviene in maniera frammentaria e disorganica sul sistema delle autonomie locali, introducendo una modifica legislativa relativa ai segretari comunali non coordinata con l'annunciata riforma dell'intera materia dei piccoli comuni.

Infatti, le riforme che riguardano gli enti locali avrebbero bisogno di una trattazione sistematica complessiva all'interno del nuovo Codice delle autonomie e non frammentaria come nella formulazione attuale.

Non si comprende come la prospettata riforma possa trasformarsi in una maggiore forma di autonomia per i singoli enti che, qualora fosse adottata la norma proposta, sarebbero costretti a passare da un modello facoltativo di convenzionamento ad uno connotato dall'obbligo di costituire una sede di segreteria unificata. Si finirebbe, pertanto, con l'obbligare comuni, magari con amministrazioni di segno e colore politico diversi, ad individuare lo stesso segretario comunale.

Ne verrebbe, pertanto, gravemente lesa l'autonomia dei Sindaci - che nell'attuale ordinamento possono liberamente scegliere il segretario e discrezionalmente costituire convenzioni con enti vicini - imponendo sedi unificate le cui modalità, condizioni e forme di istituzione sarebbero stabilite nel decreto delegato da emanare.

Il testo licenziato dalla Camera in materia di segretari comunali, pertanto, oltre ad essere contraddittorio e inapplicabile in termini pratici, non viene incontro alle necessità dei piccoli comuni, ma anzi amplia i loro problemi di gestione.

L'ipotesi riformatrice, quindi, sconta una serie di limiti: manca di uno specifico riferimento ad elementi quali la contiguità degli enti o l'omogeneità dei territori e delle problematiche, utilizzando quale unico parametro quello demografico di per se insufficiente a favorire un effettivo fenomeno di aggregazione dei piccoli e piccolissimi comuni.

Anzi, introduce inefficienze nel sistema dei piccoli comuni, sottraendo loro una preziosa professionalità che si occupa, oggi, di tutti i procedimenti amministrativi e svolge una importante funzione di guida, indirizzo dei dipendenti comunali.

La disciplina proposta aumenta le competenze del segretario comunale (stravolgendone il ruolo e le funzioni), ma gli impedisce di lavorare in concreto, costringendolo (attraverso la previsione che la sede di segreteria unificata conti almeno 15.000 abitanti) ad operare,

contemporaneamente, in un elevatissimo numero di piccoli comuni ove si potrà recare non più di una, due volte ogni settimana o quindi giorni.

La lettera d) del sesto comma dell'art.9 del DDL A.S. 1082 prevede l'attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

Con la norma sopra richiamata il legislatore sembra prospettare un ritorno a modelli precedenti. Non si comprende se, quando il legislatore parla di controllo di legittimità, intenda la reintroduzione del controllo preventivo di legittimità degli atti oppure ipotizzi la creazione ex novo di una sorta di controllo di legittimità a posteriori.

In entrambe le ipotesi la riforma è monca della rivisitazione del meccanismo di nomina fiduciaria del segretario comunale da parte del sindaco.

Infatti, non si comprende come potrebbe il Segretario comunale controllare, in modo imparziale, l'attività di una compagine amministrativa che in lui ha riposto la propria fiducia, senza con ciò aprire un conflitto tra controllore e controllato, in considerazione del fatto che il segretario è nominato proprio dal controllato.

Tanto rappresentato, si ritiene che il comma 6 dell'art. 9 del DDL A.S. 1082 debba essere stralciato, rinviando la trattazione della riforma dei segretari comunali al più organico testo della riforma del sistema delle autonomie locali.